COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

29.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1970

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MATTARELLI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

EVANGELISTI: Costituzione in comune autonomo della frazione di Ciampino del comune di Marino in provincia di Roma (1354) 303

PRESIDENTE 303, 304

FLAMIGNI 304

SIMONACCI, *Relatore* 303

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sul nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia (2330) 304

PRESIDENTE 304, 305

EVANGELISTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo* 305

FLAMIGNI 305

SIMONACCI, *Relatore* 304

La seduta comincia alle 9,25.

TERRANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge Evangelisti: Costituzione in comune autonomo della frazione di Ciampino del comune di Marino in provincia di Roma (1354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Evangelisti: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Ciampino del comune di Marino in provincia di Roma ».

Poiché il relatore Amadeo non è presente, sarà sostituito dal collega Simonacci.

Vorrei ricordare alla Commissione che a suo tempo ho presieduto un Comitato ristretto, che ha esaminato tutte le proposte relative alla istituzione di nuovi comuni. In quella sede si ritenne di fissare l'attenzione su alcune proposte di legge che poi seguendo il loro *iter* furono approvate: quelle riguardanti il comune di Ardea, quella riguardante il comune di Ladispoli e quella riguardante l'aggregazione della borgata « Prato Ranieri » al comune di Follonica.

Rimase sospeso l'esame di questa proposta di legge sulla quale il Comitato si è espresso favorevolmente in una successiva riunione.

SIMONACCI, *Relatore*. Credo che la costituzione in comune autonomo della frazione di Ciampino sia una palese necessità.

Questo grosso centro, che supera i 12-13 mila abitanti e che continua ad espandersi, ha veramente bisogno di una struttura amministrativa autonoma, anche in funzione del programma generale di decentramento amministrativo. La frazione di Ciampino ha assunto, infatti, una importanza quasi pari a quella del comune di Marino, di cui fa parte.

Perciò mi rimetto alla relazione che accompagna la proposta di legge e ai risultati positivi forniti dal Ministero dell'interno e propongo alla Commissione di approvare la costituzione in comune autonomo della frazione di Ciampino, anche in seguito alle risultanze dei lavori del Comitato ristretto.

FLAMIGNI. Chiedo un rinvio della discussione. Noi non abbiamo nulla in contrario alla costituzione del comune di Ciampino. Tuttavia non siamo favorevoli nella imminenza delle elezioni amministrative alla approvazione di questa proposta di legge, dopo quanto è accaduto per i comuni di Piombino e di Follonica.

Infatti, a seguito della recente approvazione da parte delle Camere delle modificazioni territoriali dei comuni di Piombino e di Follonica, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* un decreto del Ministero dell'interno, con il quale si sono sospese le prossime elezioni in quei due comuni.

Per questa ragione riteniamo di dover chiedere il rinvio della discussione alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Vorrei far notare al collega Flamigni che noi abbiamo approvato molto tempo fa la proposta di legge riguardante la variazione territoriale tra i comuni di Follonica e di Piombino. Probabilmente tale proposta si è fermata a lungo al Senato. Quindi non tocca a noi recitare dei *mea culpa* in proposito.

L'onorevole Flamigni ha chiesto alla Commissione un breve rinvio del seguito della discussione della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sul nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia (2330).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sul nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia ». Comunico che la V Commissione ha espresso parere favorevole alla approvazione del provvedimento.

L'onorevole Simonacci ha facoltà di svolgere la relazione.

SIMONACCI, *Relatore*. Credo che sia nota a tutti la situazione di crisi economica (non voglio in questa sede prendere in considerazione problemi di carattere culturale o morale) che oggi attraversa la cinematografia italiana. Dopo il felice periodo che va dal 1950 al 1960, con i riconoscimenti ottenuti in tutto il mondo per l'alto livello di qualità, adesso ci troviamo in una fase non del tutto favorevole, che si riflette evidentemente sulla attività dell'industria cinematografica, di cui Roma è la principale beneficiaria. È noto che, per diversi motivi, l'attività edilizia nella capitale si è pressoché fermata; se anche l'industria del cinema dovesse seguire la stessa sorte, la situazione si farebbe ancora più grave, causando la paralisi di un vasto settore economico.

Chiarito questo punto – sul quale penso che tutti siano d'accordo – desidero fare un'altra precisazione. Questo disegno di legge, che è stato definito da una parte della stampa come « leggina », non ha assolutamente lo scopo di sostituire o innovare la legge-quadro per la cinematografia (legge 4 novembre 1965, n. 1213), provvedimento presentato a suo tempo dall'onorevole Corona, allora ministro del turismo e dello spettacolo e oggi Presidente della nostra Commissione. Il punto è un altro. Noi sin da allora prevedemmo la situazione che si sarebbe venuta a creare; sono ormai passati due anni dall'approvazione della legge, e si è sempre più evidenziata la necessità di una normativa atta a conferire maggiore funzionalità agli organi collegiali previsti da quella legge.

Oggi, quindi, i gruppi debbono pronunciarsi sulla opportunità di colmare – approvando il disegno di legge n. 2330 – le lacune di carattere tecnico-funzionale della legge Corona (che costituiscono soltanto un aspetto dei molti difetti di quel provvedimento). Di fronte alla complessità del problema di carattere generale, relativo all'esigenza di una nuova disciplina organica che investa tutti i problemi attinenti al settore cinematografico, sembra infatti opportuno, a mio parere, stralciare quello che attiene alla questione più specifica che forma oggetto del disegno di legge in discussione; nel contempo, però, sarebbe opportuno

predisporre un ordine del giorno con cui impegnare il Governo a presentare, nel più breve tempo possibile, un disegno di legge più generale che soddisfi l'accennata esigenza di una completa disciplina del settore. È chiaro infatti che il disegno di legge n. 2330 non colma questa carenza: si tratta di un semplice palliativo, come si riconosce anche nella relazione che accompagna il provvedimento, in cui si dice che esso non ha la pretesa di risolvere i complessi problemi di fondo della cinematografia nazionale.

Io sono dunque favorevole ad una sollecita approvazione del disegno di legge in discussione, pur riaffermando la inidoneità a risolvere il problema della crisi del settore cinematografico. Ripeto che si tratta ora soltanto di colmare alcune carenze di carattere tecnico. Anche entro questi limiti, tuttavia, penso che il disegno di legge in esame possa subire opportunamente qualche modifica; a tal fine mi riservo di presentare degli emendamenti.

FLAMIGNI. Il nostro gruppo chiede il rinvio del seguito della discussione del disegno di legge.

EVANGELISTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Interpretando la situazione, sono io stesso che propongo di fermarci qui, dopo lo svolgimento della relazione, nell'esame del disegno di legge sulla cinematografia: il Ministero del turismo e dello spettacolo, infatti, è vivamente interessato all'approvazione del provvedimento e, proprio per questo, ritiene che siano necessari alcuni incontri e colloqui di carattere pregiudiziale, al fine di agevolarne l'ulteriore *iter*. Quindi, appunto in base ad una precisa volontà di giungere all'approvazione del provvedimento, aderisco alla richiesta di un rinvio della discussione, a brevissima scadenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 9,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO